



Sent. n. 85/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73282 R.G. promosso da (omissis), nato in data (omissis) rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Leone (LNEFNC80E28D976S), Simona Fell (FLLSMN85R68G273D) e Ciro Catalano (CTLCRI89A28G273R), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Libertà n. 62, (cirocatalano@pec.it, simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it)

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B), elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61 (avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it),
per

l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio previdenziale di cui all'art. 54 del d.p.r. 29.12.1973 n. 1092 e il conseguenziale pagamento del trattamento previdenziale rideterminato, con corresponsione degli arretrati oltre rivalutazione e interessi.

Esaminati gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 26.1.2024, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Piera Pagnano, l'avv. Di Maio per l'Inps, assente la difesa del ricorrente.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierno ricorrente, ex dipendente del Corpo di Polizia Penitenziaria – Ministero della Giustizia -, cessato dal servizio in data 30 settembre 2020, è beneficiario del trattamento di pensione n. 50494132 erogato secondo il sistema "misto" (art. 1 commi 12 e 13 della l. 8.8.1995 n. 335), non avendo alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni.

1.1. Con il presente giudizio, limitatamente agli anni maturati fino al 31.12.1995, per i quali la pensione è determinata secondo il sistema retributivo, il (omissis) ha rivendicato il diritto al trattamento pensionistico previsto dall'art. 54 del d.p.r. 29.12.1973 n. 1092, il quale prevede che "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio è pari al 44% della base pensionabile". Diversamente, l'Inps avrebbe applicato la meno favorevole disciplina prevista dall'art. 44 dello stesso d.p.r. dettata per

il personale civile, normativa che dispone che con un'anzianità effettiva di servizio di quindici anni la pensione spettante è pari al 35% della base pensionabile.

1.2. Pertanto, limitatamente alla quota retributiva del trattamento pensionistico, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente applicazione della più favorevole percentuale del 44% della base pensionabile in luogo del 35% con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, oltre alla liquidazione dei ratei maturati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

2. Con la memoria di costituzione del 13.1.2023 l'Inps ha chiesto un rinvio per la riliquidazione della pensione del ricorrente secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 101 della l. 30 dicembre 2021 n. 234.

3. Con l'istanza dell'1.2.2023 anche parte ricorrente ha chiesto il rinvio del giudizio.

4. A seguito dell'udienza del 3.2.2023 questo Giudice, come richiesto dalle parti, ha rinviato la discussione del giudizio al 18.9.2023.

5. Con la memoria integrativa del 30.8.2023, l'Inps ha comunicato di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente con l'applicazione dell'aliquota del 2,44%, con "adeguamento e corresponsione degli arretrati a decorrere dal mese di novembre 2023; ha chiesto, pertanto, un ulteriore rinvio del giudizio.

6. Con istanza del 13.9.2023, anche parte ricorrente ha chiesto il rinvio del giudizio.

7. All'udienza del 18.9.2023 questo Giudice, come richiesto dalle parti e in attesa del provvedimento di liquidazione dell'Inps ha rinviato la discussione del giudizio al 26.1.2024.

8. In data 31.10.2023 la parte ricorrente ha comunicato all'Inps di voler rinunciare agli atti del giudizio.

9. Con la memoria del 9.11.2023 l'Inps ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

10. All'odierna udienza del 26.1.2024 l'Inps ha dichiarato di accettare la rinuncia fatta dalla parte ricorrente.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

11. La rinuncia agli atti del processo determina, ai sensi dell'articolo 110 c.g.c., l'estinzione del giudizio. Tale disposizione prevede che la rinuncia agli atti, fatta dalla parte e/o da un suo procuratore speciale, da notificarsi alle altre parti o da comunicarsi verbalmente in udienza, ha effetto soltanto se è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

Nel caso in esame parte ricorrente ha depositato la rinuncia agli atti del giudizio accettata espressamente dalla difesa dell'Inps all'odierna udienza.

12. Pertanto, ai sensi dell'art. 110 c.g.c., può procedersi alla

declaratoria di estinzione del processo e, ai sensi del comma 7 dello stesso, nulla va statuito per le spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del processo.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 26.1.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 15.02.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)